



Decreto del 19/05/2005

Titolo del provvedimento:

Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa, ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27/05/2005)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 27/05/2005

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;

Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;

Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999

che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facolta' di avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;

Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;

Decreta:

art. 1

Criteri per l'applicazione degli studi di settore

Testo: in vigore dal 27/05/2005

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attivita' per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2004, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.

2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze

delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.

art. 2

Studio di settore TG36U

Testo: in vigore dal 27/05/2005

1. Lo studio di settore TG36U (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A; servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B; ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C; ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:

- a) bar e caffè, codice attività 55.40.A;
- b) bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B;
- c) bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C;
- d) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4.

2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

3. Lo studio di settore TG36U si applica, alle condizioni stabilite nei precedenti commi, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

art. 3

Studio di settore TG37U

Testo: in vigore dal 27/05/2005

1. Lo studio di settore TG37U (bar e caffè, codice attività 55.40.A; bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B; bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C; gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:

- a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;
- b) servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B;
- c) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C;
- d) ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2.

2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari,

Decreto del 19/05/2005

se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.

3. Lo studio di settore TG37U si applica, alle condizioni stabilite nei precedenti commi, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2005

Il Ministro: Siniscalco

Allegato 1

Allegato 1

Testo: in vigore dal 27/05/2005

---> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <---

ALLEGATO I

**ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004
PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA**

STUDIO DI SETTORE
SG96U - Altre attività di manutenzione e soccorso stradale
TD01U - Fabbricazione e commercio di prodotti di pasticceria
TD02U - Fabbricazione di paste alimentari
TD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali
TD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini
TD06U - Fabbricazione di ricami
TD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia
TD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento
TD08U - Fabbricazione di calzature
TD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno
TD09B - Lavorazione del legno
TD10B - Confezione biancheria
TD16U - Confezione su misura di vestiario
TD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
TD19U - Fabbricazione porte e finestre in metallo
TD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo
TD32U - Meccanica pesante
TD34U - Fabbricazione di protesi dentarie
TG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
TG34U - Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere
TG36U - Servizi di ristorazione
TG37U - Bar e caffè, gelaterie
TG39U - Agenzie di mediazione immobiliare
TG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori edili
TG66U - Software house e riparazione macchine per ufficio
TG67U - Lavanderie, servizi delle lavanderie a secco, tintorie
TG70U - Servizi di pulizia
TG72A - Trasporto con taxi
TG74U - Studi e laboratori fotografici
TG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari
TK08U - Attività tecniche svolte da disegnatori
TK16U - Amministrazione di beni immobili
TK21U - Servizi degli studi odontoiatrici

STUDIO DI SETTORE
TM03A - Commercio ambulante di alimentari e bevande
TM03B - Commercio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa e abbigliamento
TM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli vari
TM03D - Commercio ambulante di calzature e pelletterie
TM04U - Farmacie
TM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
TM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali
TM07U - Commercio al dettaglio di merceria
TM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi
TM09A - Commercio di autoveicoli
TM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori
TM10U - Commercio di parti ed accessori di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
TM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
TM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria
TM19U - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e tessile
TM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria
TM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura
TM27B - Commercio al dettaglio di pesce
TM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa
TM29U - Commercio al dettaglio di mobili
TM40A - Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi

Allegato 2

Allegato 2

Testo: in vigore dal 27/05/2005

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

Nota tecnica e metodologica

1. Premessa.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette "imprese multiattivita"), ovvero una o piu' attivita' di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unita' di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto").

I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:

a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero alle diverse unita' di produzione o di vendita;

ad attribuire alle diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero alle diverse unita' di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;

ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unita' di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.

Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:

1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;

2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attivita' o alle singole unita' di produzione o di vendita;

3) analisi della congruita' nel caso di annotazione separata;

4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.

2. Definizione della tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2004 nel caso di annotazione separata, e' stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Le variabili contabili per cui e' stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:

costo del venduto;

costo per la produzione di servizi;

costo del venduto + costo per la produzione di servizi;

valore dei beni strumentali;

spese per lavoro dipendente;

spese per acquisti di servizi;

valore medio del magazzino1.

Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli

Decreto del 19/05/2005

studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2004, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili e' stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, e' stata analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile sui ricavi ed e' stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.

L'elaborazione e' stata condotta:

sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;

sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.

Nell'allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2004 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

1) Il valore medio del magazzino e' pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono "a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale".

2) Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.

Allegato 3

Allegato 3

Testo: in vigore dal 27/05/2005

---> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <---

ALLEGATO 3

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI PER GLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SG96U - Altre attività di manutenzione e soccorso stradale	0,0740	0,5670	0,2002	0,0959	0,0335	0,1092	0,1543
TD01U - Fabbricazione e commercio di prodotti di pasticceria	0,0308	0,6225	0,1724	0,0693	0,0649	0,4000	0,4109
TD02U - Fabbricazione di paste alimentari	0,0285	0,6432	0,1361	0,0635	0,0244	0,3774	0,3892
TD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali	0,0807	0,9397	0,1978	0,1231	0,0602	0,1523	0,2163
TD04B - Segazione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini	0,0309	0,5266	0,2081	0,0606	0,2431	0,4031	0,4277
TD06U - Fabbricazione di ricami	0,0391	0,9296	0,2765	0,0639	0,0371	0,1062	0,1539
TD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia	0,0589	0,5738	0,1819	0,0835	0,1570	0,4440	0,4761
TD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento	0,0652	0,3149	0,3248	0,0578	0,0537	0,1046	0,1692
TD08U - Fabbricazione di calzature	0,0510	0,2829	0,2248	0,0542	0,0555	0,2903	0,2911
TD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno	0,0318	0,5001	0,2002	0,0535	0,1379	0,3683	0,4014
TD09B - Lavorazione del legno	0,0319	0,4631	0,1649	0,0638	0,0831	0,3999	0,4238
TD10B - Confezione biancheria	0,0295	0,2769	0,1753	0,0534	0,1886	0,4344	0,4514
TD16U - Confezione su misura di vestiario	0,0423	0,2494	0,1933	0,0725	0,2798	0,2508	0,2769
TD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta	0,0500	0,4836	0,2691	0,1079	0,1359	0,1771	0,2031
TD19U - Fabbricazione porte e finestre in metallo	0,0273	0,9437	0,1712	0,0383	0,1199	0,5000	0,5329
TD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo	0,0472	0,4420	0,2191	0,0542	0,0547	0,3015	0,3465
TD32U - Meccanica pesante	0,0481	0,3717	0,2237	0,0553	0,0511	0,2530	0,3031
TD34U - Fabbricazione di protesi dentarie	0,0353	0,6279	0,1887	0,0653	0,0636	0,1746	0,2053
TG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori	0,0211	0,4043	0,1700	0,0524	0,1012	0,3853	0,4367
TG34U - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere	0,0333	0,4204	0,2823	0,0806	0,0824	0,0864	0,1596
TG36U - Servizi di ristorazione	0,0244	0,4279	0,1744	0,0668	0,0374	0,4189	0,4456
TG37U - Bar e caffè, gelaterie	0,0162	0,4488	0,1302	0,0704	0,0612	0,4526	0,4722
TG39U - Agenzie di mediazione immobiliare	0,1978	0,2779	0,1691	0,1106	0,1099	0,0079	0,1453
TG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori edili	0,1286	0,3089	0,1973	0,0491	0,0347	0,1768	0,2528
TG66U - Software house e riparazione macchine per ufficio	0,0796	0,2578	0,3091	0,0622	0,0261	0,0756	0,1463
TG67U - Lavanderie, servizi delle lavanderie a secco, tintorie	0,0658	0,9294	0,2236	0,1499	0,0155	0,0459	0,0917
TG70U - Servizi di pulizia	0,0595	0,2222	0,3594	0,0569	0,0039	0,0256	0,0397

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
TG72A - Trasporto con taxi	0,0793	0,7784	0,0188	0,0433	0,0082	0,1190	0,1538
TG74U - Studi e laboratori fotografici	0,1583	0,7074	0,0946	0,0610	0,1464	0,2812	0,4127
TG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari	0,0510	0,2501	0,1681	0,0449	0,0666	0,3432	0,4391
TK08U - Attività tecniche svolte da disegnatori	0,0821	0,3691	0,2169	0,0632	0,0194	0,0210	0,0689
TK16U - Amministrazione di beni immobili	0,0524	0,3260	0,2616	0,0910	0,1289	0,0075	0,0396
TK21U - Servizi degli studi odontoiatrici	0,2071	0,4462	0,1939	0,0552	0,0257	0,0193	0,2634
TM03A - Commercio ambulante di alimentari e bevande	0,0140	0,2527	0,0344	0,0317	0,0409	0,7514	0,7535
TM03B - Commercio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa e sabbigliamento	0,0324	0,3582	0,0333	0,0462	0,3972	0,6236	0,6254
TM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli vari	0,0335	0,3342	0,0375	0,0468	0,2837	0,5972	0,6062
TM03D - Commercio ambulante di calzature e pelletterie	0,0286	0,3504	0,0374	0,0449	0,3758	0,6108	0,6134
TM04U - Farmacie	0,0005	0,0817	0,0548	0,0113	0,1043	0,7442	0,7446
TM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi	0,0088	0,1554	0,0651	0,0324	0,5032	0,7164	0,7204
TM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali	0,0063	0,1376	0,0493	0,0333	0,7175	0,7653	0,7685
TM07U - Commercio al dettaglio di merceria	0,0104	0,1677	0,0810	0,0344	0,9892	0,6673	0,6695
TM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi	0,0071	0,1608	0,0615	0,0329	0,5659	0,7059	0,7085
TM09A - Commercio di autoveicoli	0,0193	0,0376	0,0330	0,0196	0,2061	0,8484	0,8575
TM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori	0,0114	0,0766	0,0387	0,0206	0,3168	0,8325	0,8381
TM10U - Commercio di parti ed accessori di autoveicoli, motocicli e ciclomotori	0,0107	0,1158	0,0865	0,0296	0,4300	0,7469	0,7503
TM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli	0,0106	0,2757	0,0726	0,0462	1,2714	0,6117	0,6169
TM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	0,0086	0,1652	0,0705	0,0283	0,6215	0,7307	0,7337
TM19U - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e tessile	0,0278	0,0878	0,0632	0,0357	0,2461	0,7395	0,7524
TM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria	0,0128	0,1949	0,0747	0,0333	0,4433	0,7055	0,7094
TM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura	0,0097	0,1432	0,0453	0,0244	0,0291	0,7688	0,7696
TM27B - Commercio al dettaglio di pesce	0,0110	0,1878	0,0531	0,0276	0,0274	0,7730	0,7753
TM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa	0,0141	0,1910	0,1097	0,0412	0,7787	0,6338	0,6381
TM29U - Commercio al dettaglio di mobili	0,0159	0,1534	0,0880	0,0343	0,5144	0,6956	0,7008
TM40A - Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi	0,0165	0,2218	0,0917	0,0449	0,1095	0,5973	0,6016

05A05329